

La RT ricorda che le maggiori entrate rispetto alla stima iniziale (2.400 mln) sono state di 1.545 mln, in quanto le frequenze sono state aggiudicate per complessivi 3.945 mln di euro. Riprodotto l'elenco delle destinazioni delle somme ulteriori, la RT conclude che la norma non comporta effetti finanziari, in quanto determina una diversa finalizzazione delle medesime risorse finanziarie.

Al riguardo, nulla da osservare, alla luce del riparto delle eventuali entrate eccedenti le previsioni attualmente previsto dal comma 13 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010.

Comma 8 (Autotrasporto)

Il comma 8 autorizza la spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2012 da destinarsi a misure di sostegno al settore dell'autotrasporto merci, da ripartire con decreto ministeriale.

La RT si limita a descrivere la norma e a sottolineare che l'impatto sui tre saldi è pari a 400 mln per il 2012.

Al riguardo, nulla da osservare.

Comma 9 (5 per mille)

Il comma 9 dell'articolo 5 estende all'esercizio finanziario 2012, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi del 2011, le disposizioni in materia di devoluzione del 5 per mille dell'Irpef in base alla scelta del contribuente, già applicate per l'esercizio finanziario 2010¹³.

¹³ Alle disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4 novies a 4-undecies del decreto legge 40/2010 si era già fatto riferimento per "prorogare" l'istituto del 5 per mille anche con riferimento all'esercizio finanziario 2011 (Dichiarazioni dei redditi 2010); analogamente era stata disposta l'ultrattività del DPCM 23 aprile 2010 con un "aggiornamento" dei termini stabiliti nel provvedimento (cfr. art 2, comma 1, Decreto legge 225/2010). In precedenza la "proroga" dell'istituto in esame era stata operata con la sostanziale riproposizione della disciplina e con la previsione di un nuovo DPCM attuativo, di

Si stabilisce altresì che le disposizioni contenute nel DPCM 23 aprile 2010 si applichino anche all'esercizio finanziario 2012, previo "aggiornamento" dei riferimenti temporali annuali ivi contenuti (da 2009 a 2010, da 2010 a 2011, da 2011 a 2012 e da 2012 a 2013)¹⁴.

Si ricorda che il citato DPCM definisce le tipologie di attività e di soggetti che possono accedere al beneficio del 5 per mille, le liste dei soggetti ammessi al riparto, le modalità della richiesta e del riparto delle somme stesse nonché modalità e termini del recupero delle somme non spettanti.

Le risorse complessive destinate alla liquidazione del 5 per mille nell'anno 2012 sono quantificate in 400 mln.

La RT non aggiunge elementi ulteriori rispetto a quanto stabilito dalla disposizione; in particolare, non viene fornito alcun dato volto a confermare la congruità della quantificazione, indicata dalla norma in 400 mln.

Al riguardo, si ricorda che la disciplina in esame, volta a permettere ai contribuenti di destinare il 5 per mille della propria Irpef al sostegno di una serie di enti che svolgono attività socialmente rilevanti, è stata introdotta a titolo sperimentale con la legge finanziaria per il 2006 ed è stata riproposta successivamente attraverso specifici interventi normativi, l'ultimo dei quali è costituito dal decreto-legge n. 225 del 2010, con riferimento all'esercizio finanziario 2011 (Dichiarazione dei redditi 2010)¹⁵.

Dal quadro normativo di riferimento (costituito essenzialmente dai commi da 4-*novies* a 4-*undecies* dell'articolo 2 del decreto-legge 40/2010 e dal DPCM 23 aprile 2010) l'istituto del 5 per mille, nella vigente configurazione, è finanziato mediante utilizzo della dotazione di un apposito Fondo, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a sua volta ripartito tra le

volta in volta emanato (cfr. art. 1, comma 337 della Legge 266/2005; art. 1, commi 1234 e ss. della legge 296/2006; art. 63 bis del decreto-legge 112/2008).

¹⁴ Si osserva che nel DPCM non ricorre l'anno 2012, ma solo il 2011 e che l'aggiornamento dei termini annuali in tal modo operato non costituisce in senso tecnico una novella del DPCM. E' quindi necessario tener conto per la lettura degli effetti della norma del primo aggiornamento dei termini - che, si ricorda, è stato effettuato con l'articolo 2, comma 1 del decreto legge 225/201 -, non senza qualche incertezza conseguente alla tecnica utilizzata ed alla circostanza che trattasi del secondo aggiornamento.

¹⁵ Si evidenzia che quest'ultimo provvedimento, così come quello in esame, dispone la proroga dell'applicazione dell'articolo 2, commi da 4-*novies* a 4-*undecies*, del decreto-legge n. 40 del 2010, ma non fa esplicito richiamo al comma 4-*terdecies* del medesimo articolo 2, nonostante il citato comma 4-*terdecies*, attraverso il rinvio a decreti ministeriali (i DM attuativi sono peraltro richiamati nel DPCM 23 aprile 2010), prefiguri l'esigenza di integrare la disciplina di legge per alcuni profili (individuazione dei soggetti, modalità di rendicontazione e dei controlli) in relazione alla devoluzione del 5 per mille a sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche.

Amministrazioni competenti in materia (cfr art. 11, comma 4 del DPCM citato).

Le somme autorizzate per tale finalità sono destinate a finanziare sia le quote del 5 per mille spettanti agli enti specificatamente individuati dai contribuenti con indicazione del codice fiscale dei beneficiari (scelte espresse), sia le somme corrispondenti al complesso delle quote del cinque per mille destinate dai contribuenti ad una delle finalità individuate dalla legge (scelte generiche)¹⁶.

Anche se la lettura è resa incerta dalla tecnica delle proroghe, la disciplina richiamata sembrerebbe prefigurare un diritto delle associazioni a ricevere le quote dell'Irpef corrispondenti alle scelte espresse. La norma non parrebbe, quindi, configurarsi come limite massimo di spesa ai sensi della legge 196/2009, art.17, comma 1¹⁷, quanto piuttosto come spesa prevista, la cui quantificazione dovrebbe essere definita sulla base di una stima puntuale, con elementi riportati in RT per verificare la congruità della copertura.

In considerazione di quanto precede andrebbe, pertanto, valutata l'introduzione di una clausola di salvaguardia per la compensazione degli eventuali effetti finanziari che eccedessero la previsione di spesa.

Sul punto sarebbero utili indicazioni da parte del Governo.

Comma 10

(Detassazione salari produttività)

Il comma in esame proroga le misure di sostegno fiscale per l'incremento della produttività del lavoro, introdotte in via sperimentale dall'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto-legge n. 93 del 2008¹⁸.

¹⁶ Si tratta del cinque per mille destinato alle finalità di sostegno del volontariato, della ricerca scientifica e dell'università, della ricerca sanitaria, delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente e delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

¹⁷ In tal senso sembrerebbe esprimersi invece l'articolo 3, comma 5 della legge 244/2007 che dispone la "proroga" dell'istituto in esame per l'anno finanziario 2008.

¹⁸ Nel merito si rammenta che la detassazione in argomento consiste una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10% e si riferisce alle somme, previste da accordi o contratti collettivi territoriali o aziendali, erogate a livello aziendale in relazione ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa ed altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa.